



Ordinanza n. 65

Campiglia M.ma 30/05/2017

Oggetto: disciplina della circolazione stradale nella Z.T.L. del “centro storico” di Campiglia Marittima (LI) – Controllo automatico degli accessi con varchi elettronici.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, n. 77 del 25/05/2017, con la quale:

- è stata confermata l’istituzione e la perimetrazione della Zona a Traffico Limitato “ZTL” di Campiglia Marittima (LI), coincidente con l’area del “centro storico” del Capoluogo circoscritta dalla vecchie mura, con l’integrazione di Via XXV Luglio, Via A. Moro e Via P.Gori, istituita con la delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 21 marzo 1990;
- sono stati modificati il periodo e gli orari di vigenza della predetta “ZTL”;
- è stato modificato e integrato il disciplinare “ZTL”, approvato con la deliberazione della Giunta Municipale n. 45 del 11/05/2016;

PRESO ATTO della volontà espressa dall’Amministrazione Comunale con gli atti sopra indicati, di prevedere la validità della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Capoluogo per l’anno 2017 e per gli anni successivi, salvo diverse e nuove disposizioni, dalle ore 13:30 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, dal 15 di giugno al 15 settembre di ciascun anno solare, con controllo degli accessi mediante apposite apparecchiature (varchi elettronici) previste dal D.P.R., n. 250/1999, nella fattispecie installati:

- all’inizio di Via XXV Luglio (Entrata nel “centro storico”)
- all’inizio di Via A. Moro /Piazza Gallistru (Entrata nel “centro storico”)
- alla fine di Via Roma (Uscita dal “centro storico”)

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato con provvedimento Prot N. 2795 del 13/05/2016 l’installazione e l’esercizio dei suddetti impianti automatici di rilevazione, subordinandone l’effettivo utilizzo ad un periodo di pre-esercizio per un tempo non inferiore a 30 giorni sotto il controllo della Polizia Municipale, prescrizione regolarmente assolta nella fase di prima installazione dei predetti impianti di rilevamento, dalle ore 12:00 del 13/06/2016 alle ore 12:00 del 14/07/2016;

ATTESA, inoltre, l’opportunità, come già sperimentato positivamente durante gli anni precedenti, di ampliare il numero degli stalli di sosta veicolari perimetrali e nelle immediate adiacenze del “centro storico”, da riservare ai residenti nella “Zona a Traffico Limitato” che, direttamente penalizzati dalla predetta regolamentazione del traffico, lamentano oggettivamente la carenza di tali strutture, individuando a tal fine le aree di sosta veicolari sotto elencate, da riservare dalle ore 13:30 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, indistintamente a tutti i residenti autorizzati (simbolo “R”) al transito nella “ZTL” in parola:

- a) area di parcheggio (sottostante il teatro comunale) posta sul margine destro (lato “centro storico”) di Via Mussio;
- b) porzione superiore dell’area di parcheggio veicolare formata da due aree di sosta distinte, seppure comunicanti tra loro, poste a margine di Via Mussio in posizione sottostante la “Rocca” di Campiglia M/ma;
- c) negli stalli di sosta ubicati a margine di Viale Guerrazzi (lato “rocca”) nell’immediate adiacenze dell’intersezione con Via Gori, all’uopo individuati e riservati esclusivamente ai veicoli di proprietà ai residenti lungo la direttrice di marcia di Via Gori;
- d) area di sosta posta sul lato destro (civici pari) di Via V. Veneto, sul lato opposto all’ufficio postale di Campiglia M/ma, dove attualmente è consentita la sosta veicolare a tempo determinato, con esposizione obbligatoria del disco orario;

- e) area di sosta sul lato sinistro (civici dispari) del tratto di Via V.Veneto percorribile a doppio senso di marcia, compreso tra l'accesso pedonale al "centro storico" in Piazza Dogali dalla "Porta Ribellino" e l'intersezione con la strada di accesso veicolare al parcheggio sottostante le scuole elementari del Capoluogo.

AL FINE di conseguire gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'ambiente e la tutela della salute pubblica, della riduzione degli incidenti stradali, della protezione degli utenti, della tutela del centro storico, della prevenzione dell'inquinamento atmosferico voluto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27-03-1998 (Decreto Ronchi);;

VISTI gli artt 5 e 7 comma 9 del Nuovo Codice della Strada D.Lvo. 30/4/92 n° 285, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il decreto del 30/12/2004, con il quale il Sindaco di Campiglia M/ma ha conferito al Dr. Claudio Cerrini l'incarico temporaneo di Dirigente del settore "Polizia Municipale" a far data dal 1° gennaio 2005;

IN FORZA dell'art.107 D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

ORDINA

1)

In forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 25/05/2017, **a partire dalle ore 13:30 di giovedì 15 giugno 2017 e fino alle ore 24.00 di venerdì 15 settembre di ciascun anno solare, a partire dal 2017 sino a nuove e diverse disposizioni, è istituita la Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Campiglia Marittima, dalle ore 13:30 e alle ore 24:00 dei giorni feriali e dalle ore 00:00 e alle ore 24:00 dei giorni festivi.**

Il transito e la sosta dei veicoli nella "ZTL", coincidente con le vie e le piazze del centro storico del Capoluogo, ivi compresi il tratto di strada adiacente la caserma dei Carabinieri, facente parte integrante di Piazza Gallistru, Via A. Moro e Via XXV Luglio, sono regolamentati come previsto dal vigente disciplinare per l'accesso nella zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Campiglia Marittima (LI) approvato con la delibera di Giunta Municipale n. 77 del 25/05/2017 che, allegato alla presente ordinanza, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Nella "ZTL" è pertanto vietato il transito ai veicoli non specificatamente autorizzati ed è vietata la sosta per tutti i veicoli, compresi quelli autorizzati, con possibilità per questi ultimi di effettuare solamente brevi stazionamenti per scarico e carico di persone e/o cose, nonché sostare in Via XXV Luglio e in Via A. Moro;

2)

Il controllo degli accessi alla "ZTL" potrà essere effettuato sia direttamente dal personale della Polizia Municipale, sia in "remoto", mediante apposite apparecchiature (varchi elettronici) previste dal D.P.R., n. 250/1999, nella fattispecie installati:

- | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| -all'inizio di Via XXV Luglio | (Entrata nel "centro storico") |
| -all'inizio di Via A. Moro /Piazza Gallistru | (Entrata nel "centro storico") |
| -alla fine di Via Roma | (Uscita dal "centro storico") |

3)

Per i motivi di cui narrativa, in vigore della "ZTL", dal 15 giugno 2017 al 15 settembre di ciascun anno solare, sino a nuove e diverse disposizioni, è vietata la sosta veicolare, con rimozione coatta, nelle aree di parcheggio esterne al centro storico di Campiglia M/ma di seguito elencate:

- a) area di parcheggio (sottostante il teatro comunale) posta sul margine destro (lato "centro storico") di Via Mussio;
- b) porzione superiore dell'area di parcheggio veicolare formata da due aree di sosta distinte, seppure comunicanti tra loro, poste a margine di Via Mussio in posizione sottostante la "Rocca" di Campiglia M/ma;
- c) negli stalli di sosta ubicati a margine di Viale Guerrazzi (lato "rocca") nell'immediate adiacenze dell'intersezione con Via Gori, all'uopo individuati e riservati esclusivamente ai veicoli di proprietà ai residenti lungo la direttrice di marcia di Via Gori;
- d) area di sosta posta sul lato destro (civici pari) di Via V. Veneto, sul lato opposto all'ufficio postale di Campiglia M/ma, dove attualmente è consentita la sosta veicolare a tempo determinato, con esposizione obbligatoria del disco orario;
- e) area di sosta sul lato sinistro (civici dispari) del tratto di Via V.Veneto percorribile a doppio

senso di marcia, compreso tra l'accesso pedonale al "centro storico" in Piazza Dogali dalla "Porta Ribellino" e l'intersezione con la strada di accesso veicolare al parcheggio sottostante le scuole elementari del Capoluogo.

In deroga, nelle aree di sosta sopra indicate, è consentito esclusivamente lo stazionamento dei veicoli dei residenti anagrafici nella "ZTL" con esposizione obbligatoria del contrassegno "R" (residenti.)

Verrà rilasciato un solo contrassegno "R" con indicato i numeri di targa dei veicoli appartenenti o in uso al medesimo nucleo familiare. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile, sul cruscotto del veicolo. La mancata esposizione equivale a mancata autorizzazione con la conseguente applicazione delle sanzioni nella fattispecie previste dal C.d.S.

4)

Sono esclusi dalle sopra riportate disposizioni:

- I veicoli di Polizia, Pronto Soccorso, in uso e/o a servizio di persone invalide munite dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 188 comma 2° del CdS e tutti i mezzi di pronto intervento degli Enti (Comune, Telecom, Enel, USL ecc.) recanti il contrassegno specifico, in servizio urgente di pronto intervento e, riguardo ai veicoli USL, anche quelli in servizio di assistenza domiciliare;
- I veicoli adibiti allo "spazzamento" e/o alla raccolta dei rifiuti nel centro storico;
- I veicoli di "partecipanti a cerimonie nuziali" (al massimo n. 3 auto);
- I veicoli funzionali alle onoranze funebri, per i quali è fatto obbligo di sostare nei luoghi più vicini alla cerimonia senza recare intralcio alla circolazione (al massimo n. 3 auto);
- I veicoli in uso e/o al servizio dei medici dell'ASL o loro sostituti in servizio domiciliare;
- I velocipedi;
- I taxi e i veicoli adibiti a noleggio con conducente in servizio attivo;
- I veicoli a propulsione elettrica.

5)

Nella Z.T.L., i conducenti devono procedere a passo d'uomo con la massima prudenza e cautela, tenendo presente che i pedoni hanno sempre la precedenza;

6)

I veicoli trovati in sosta senza autorizzazione al transito, così come quelli trovati in sosta al di fuori dei luoghi consentiti, saranno rimossi in modo coattivo o bloccati con gli appositi attrezzi, secondo le modalità in uso presso questa Amministrazione, oltre naturalmente alle sanzioni amministrative pecuniarie dovute.

7)

Il personale della Polizia Municipale è incaricato del rilascio delle autorizzazioni al transito agli aventi diritto, sulla base del regolamento sopra citato, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 77 del 25/05/2017;

8)

Tutte le autorizzazioni cesseranno di avere efficacia in caso di chiusura, anche parziale, del "Centro Storico" per manifestazioni programmate al suo interno. Tale chiusura "totale" sarà, in ogni caso, evidenziata in un apposito pannello a "messaggio variabile" posizionato in corrispondenza degli accessi alla "ZTL", controllati automaticamente con telecamera, che riporterà la "scritta "VARCO ATTIVO X TUTTI";

9)

Qualsiasi precedente ordinanza, in contrasto con quanto sopra disposto, è da intendersi abrogata;

DISPONE

A- il rilascio dell'autorizzazione con contrassegno "R" di colore **GIALLO** per i residenti anagrafici nella "ZTL", con eccezione dei residenti anagrafici lungo la direttrice di marcia di Via Gori, per i quali verrà rilasciato il contrassegno "R" di colore **ROSSO**.

Nell'autorizzazione saranno indicate le targhe di tutti i veicoli (Compresi i ciclomotori e i motocicli) di proprietà e/o in uso esclusivo dei residenti nella "ZTL".

Nel contrassegno saranno indicate le targhe di tutti i veicoli (Esclusi i ciclomotori e i motocicli) di proprietà e/o in uso esclusivo dei residenti nella "ZTL".

Sia l'autorizzazione che il contrassegno avranno validità pluriennale. Tale validità sarà ovviamente condizionata dalla necessità di effettuare variazioni inerenti la residenza anagrafica del titolare, di effettuare variazioni del numero di targa dei veicoli o dalla necessità di sostituire l'autorizzazione e/o il contrassegno per smarrimento o deterioramento;

B- il rilascio dell'autorizzazione con contrassegno "A" (**Autorimessa**) di colore **VERDE ACQUA** ai proprietari di autorimesse e gli utilizzatori di aree private idonee allo stazionamento di veicoli, i quali siano in grado di dimostrare la titolarità esclusiva di tutta o di parte del garage o dell'area privata.

Sia l'autorizzazione che il contrassegno avranno validità pluriennale. Tale validità sarà ovviamente condizionata dalla necessità di effettuare variazioni inerenti la reale disponibilità dell'autorimessa o dell'area privata, variazioni del numero di targa dei veicoli o dalla necessità di sostituire l'autorizzazione e/o il contrassegno per smarrimento o deterioramento;

Il Dirigente del settore "Assetto del Territorio" è incaricato di far predisporre la posa in opera della dovuta segnaletica, ai sensi delle disposizioni vigenti, alla quale è subordinata l'efficacia delle presenti disposizioni;

Il Dirigente del settore "Giuridico Amministrativo" è tenuto alla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza;

Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni previste dalla Legge;

Gli Organi di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di fare rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.

Il presente atto sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, sarà trasmessa a tutti gli Organi Istituzionali e sarà, altresì consultabile sul sito internet del Comune di Campiglia Marittima (LI) www.comune.campigliamarittima.li.it/

AVVERTE

-che il responsabile del procedimento è il Sig. Fabrizio Andreoli, Comandante della P.M.

-che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana;

-che, in relazione a quanto sopra disposto, entro 60 giorni dalla data del presente atto, è ammesso ricorso all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'ente competente all'apposizione della segnaletica individuato ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., ai sensi e con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento del Codice della Strada ;

IL DIRIGENTE
della "Polizia Municipale"
(Dr. Claudio Cerrini)

af/

Disciplinare **per l'accesso nella Zona a Traffico Limitato "ZTL"** **del centro storico di Campiglia Marittima (LI)**

(Aggiornamento maggio 2017 – Delibera G.C. n. 77 del 25.05.2017)

Art. 1

Finalità'

Il presente atto disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella "ZTL" del centro storico di Campiglia Marittima (LI), così come delimitata nella cartografia allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 21 marzo 1990, confermata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 2 marzo 2016.

Art. 2

Vigenza della "ZTL"

la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Capoluogo è vigente dalle ore 13,30 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, dal 15 di giugno, al 15 di settembre di ciascun anno solare.

Art. 3

Modalità di accesso nella "ZTL"

Nel periodo e nelle fasce orarie suddette in cui l'accesso alla "ZTL" è vietato, potranno accedere esclusivamente i seguenti utenti con le modalità e le limitazioni di seguito indicate:

lett. A) – i cittadini residenti anagraficamente all'interno del perimetro della "ZTL" (Contrassegno "R") (con riferimento alle sole persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare) che non abbiano altra alternativa di transito per raggiungere la propria residenza, in relazione ai veicoli (compresi i motocicli e i ciclomotori) di loro proprietà o in usufrutto o in locazione finanziaria e, comunque, in uso esclusivo (uso desumibile da specifico atto notorio del proprietario del veicolo) in regola con le norme del Codice della Strada, che potranno, comunque, essere condotti solo dal titolare o familiari conviventi, presenti nello stesso stato di famiglia;

L'accesso è consentito esclusivamente dalle ore 13:30 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previsti manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino la totale interdizione del traffico veicolare nel centro storico;

Salvo specifica segnaletica di divieto, l'accesso a senso unico di marcia in Via XXV Luglio e in Via A. Moro (con esclusione dell'accesso all'interno delle vecchie mura perimetrali il centro storico) è sempre consentito (0-24) nei giorni feriali e festivi, al solo fine di consentire la sosta dei veicoli in uso ai titolari del contrassegno "R" (residenti nel centro storico);

lett. A-bis) – i cittadini proprietari di civili abitazioni ubicate all'interno della "ZTL", non residenti anagraficamente nel Comune di Campiglia M/ma, con riferimento alle sole persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare) che non abbiano altra alternativa di transito per raggiungere la propria residenza, in relazione a un solo veicolo di loro proprietà o in usufrutto o in locazione finanziaria e, comunque, in uso esclusivo (uso desumibile da specifica certificazione del proprietario del veicolo) in regola con le norme del Codice della Strada, che potrà essere condotto solo dal titolare o familiari conviventi, presenti nello stesso stato di famiglia;

L'accesso nella ZTL è consentito, come per i residenti anagrafici, limitatamente al periodo di effettivo soggiorno, esclusivamente dalle ore 13:30 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previsti manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino la totale interdizione del traffico veicolare nel centro storico;

lett. B) – i proprietari di autorimesse e gli utilizzatori di aree private idonee allo stazionamento di veicoli, i quali siano in grado di dimostrare la titolarità esclusiva di tutta o di parte del garage o dell'area privata.

L'accesso è sempre consentito, per raggiungere l'autorimessa o l'area privata, con esclusione dei giorni nei quali sono previsti manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l'interdizione del traffico veicolare nel centro storico e, pertanto, la concreta impossibilità da parte dell'utenza di raggiungere il luogo di ricovero del veicolo.

lett. C) - le persone regolarmente alloggiate nelle strutture ricettive ubicate all'interno della "ZTL", limitatamente al periodo di effettivo soggiorno, nella fascia oraria compresa tra le ore 13:30 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l'interdizione del traffico veicolare nel centro storico;

lett. C-bis) - le persone regolarmente alloggiate in strutture private ubicate all'interno della "ZTL", limitatamente al periodo di effettivo soggiorno (minimo sette giorni) nella fascia oraria compresa tra le ore 13:30 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l'interdizione del traffico veicolare nel centro storico;

lett. D) - i titolari degli esercizi di vicinato e/o titolari di pubblici esercizi e/o somministrazione alimenti e bevande che avessero la comprovata necessità di approvvigionamento o di effettuare interventi tecnici urgenti e inderogabili, che potenzialmente potrebbero limitare o addirittura impedire lo svolgimento della attività commerciale, nella fascia oraria compresa tra le ore 13:30 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, per il tempo, da concordare preventivamente con la Polizia Municipale, strettamente necessario a risolvere l'eventuale contingenza, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l'interdizione del traffico veicolare nel centro storico;

lett. D-bis) - i titolari di pubblici esercizi e/o somministrazione di alimenti e bevande che, nelle ore serali, forniscono in modo continuativo un servizio di recapito dei loro prodotti direttamente presso le abitazioni dei consumatori finali, servendosi esclusivamente di veicoli a due ruote appositamente attrezzati e a norma con l'attuale normativa in materia di trasporto degli alimenti, possono espletare tale attività nei giorni feriali e festivi dalle ore 18:00 alle ore 22:00, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l'interdizione del traffico veicolare nel centro storico;

lett. D-ter) – i titolari dei panifici e/o di altre attività presenti nel “centro storico” che debbono effettuare l’approvvigionamento di altre strutture commerciali nelle prime ore del mattino, nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 alle ore 08:30 di tutti i giorni festivi;

lett. E) - le ditte edili e le altre ditte artigianali che avessero la necessità di operare interventi di manutenzione con attrezzature che non fossero ragionevolmente trasportabili a “mano” o con altri mezzi diversi da un veicolo, nella fascia oraria compresa tra le ore 13:30 e le ore 18:00 dei giorni feriali, per il periodo di tempo necessario all’esecuzione dei lavori, con direttrice di transito e sosta da stabilire preventivamente, di volta in volta, con la Polizia Municipale. Nel caso la durata dei lavori interessi in modo continuativo uno o più giorni lavorativi, verrà rilasciata autorizzazione per il periodo richiesto, con esclusione dei giorni in cui il centro storico risulti interdetto al traffico per manifestazioni e/o trattenimenti pubblici.

lett. F) - chiunque dimostri di avere la necessità urgente e improcrastinabile di accedere nella “ZTL”, con valutazione, di volta in volta, da parte della Polizia Municipale nella fascia oraria compresa tra le ore 13:30 e le ore 20:00 dei giorni feriali e dalle 00:00 alle 18:00 dei giorni festivi, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l’interdizione del traffico veicolare nel centro storico.

lett. G) - chiunque, in seguito ad una precisa disposizione del Sig. Sindaco o dell’Assessore da Lui delegato, con limitazioni e fasce orarie stabilite dai medesimi Organi di Governo, in base alla specifica richiesta avanzata tramite la Polizia Municipale, con esclusione dei giorni nei quali sono previste manifestazioni e/o trattenimenti pubblici che comportino l’interdizione del traffico veicolare nel centro storico;

Art. 4

Modalità della sosta veicolare nella “ZTL”

a) ai titolari dell’autorizzazione di cui alla lett. A) (residenti anagrafici) è vietata la sosta veicolare nella vie e piazze della “ZTL” eccetto:

-Via XXV Luglio e Via A. Moro (ambedue le strade transitabili, esclusivamente nel senso unico di marcia attualmente consentito) 0-24 nei giorni feriali e festivi, se non espressamente vietato da specifica segnaletica temporanea, così come disposto dall’art. 3 lett. A) 3° capoverso;

-all’interno delle mura perimetrali del centro storico, dove non espressamente vietato, per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico di persone con palese difficoltà a deambulare, nonché per il carico e lo scarico di merci ingombranti.

Durante il periodo di vigenza della “ZTL”, ai cittadini residenti anagraficamente sarà fornito un apposito contrassegno “R” che, apposto su uno dei veicoli di loro proprietà o in uso esclusivo, consentirà la sosta di tale veicolo in apposite aree riservate poste all’esterno nelle immediate adiacenze del centro storico, individuate, di anno in anno, con specifica ordinanza.

a-bis)- ai cittadini proprietari di civili abitazioni ubicate all’interno della “ZTL”, non residenti anagraficamente nel Comune di Campiglia M/ma, autorizzati al transito nella “ZTL” in rif. alla lett. A-bis del presente disciplinare, è vietata la sosta veicolare nella vie e piazze della “ZTL”. In deroga, la sosta veicolare è esclusivamente consentita in corrispondenza o nelle immediate adiacenze dell’immobile di loro proprietà, per il tempo strettamente necessario ad effettuare il carico e lo scarico di persone e/o di merci;

b)-ai titolari delle autorizzazioni di cui alla lett. B) è vietata la sosta veicolare nella vie e piazze della “ZTL”

c)-ai titolari dell’autorizzazione di cui alla lett. C), dove non espressamente vietato, è consentita la sosta per carico e scarico merci, per un massimo di 30 minuti, con l’indicazione obbligatoria dell’ora di arrivo, in corrispondenza o nelle immediate adiacenze della struttura ricettiva o della struttura privata che li ospita;

d)-ai titolari dell’autorizzazione di cui alla lett. D) e alla lett. E), è consentita la sosta nel centro storico, per il tempo e in luogo da stabilire, di volta in volta, con la Polizia Municipale;

e) ai titolari dell’autorizzazione di cui alla lett. D-bis) è consentita la sosta in tutto il centro storico per il tempo strettamente necessario al carico e alla consegna dei prodotti presso le abitazioni dei consumatori finali e a condizione di non recare intralcio pedonale.

f) ai titolari di cui alla lett. D-ter) è consentita la sosta di fronte al loro esercizio commerciale per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico merci;

Art. 5

Efficacia delle autorizzazioni

Tutte le autorizzazioni cesseranno di avere efficacia in caso di chiusura, anche parziale, del “Centro Storico” per manifestazioni programmate al suo interno. Tale chiusura, con conseguente divieto di transito e di sosta veicolare per “tutti” (autorizzati e non autorizzati) sarà evidenziata in un apposito pannello a “messaggio variabile” posizionato in corrispondenza degli accessi alla “ZTL”, controllati automaticamente con telecamera, che riporterà la seguente dicitura: “VARCO ATTIVO X TUTTI”

Art. 6

Esclusione dalla presente regolamentazione

IN SEGUITO AD UNA RICHIESTA PREVENTIVA ALLA POLIZIA MUNICIPALE

SONO ESCLUSI DALLE SOPRA RIPORTATE DISPOSIZIONI:

- I veicoli di Polizia, Pronto Soccorso, in uso e/o a servizio di persone invalide munite dell’apposita autorizzazione di cui all’art. 188 comma 2° del CdS e tutti i mezzi di pronto intervento degli Enti (Comune, Telecom, Enel, USL ecc.) recanti il contrassegno specifico, in servizio urgente di pronto intervento e, riguardo ai veicoli USL, anche quelli in servizio di assistenza domiciliare;
- I veicoli adibiti allo spazzamento e/o alla raccolta dei rifiuti nel centro storico;
- I veicoli di “partecipanti a cerimonie nuziali” (al massimo n. 3 auto);
- I veicoli funzionali alle onoranze funebri, per i quali è fatto obbligo di sostare nei luoghi più vicini alla cerimonia senza recare intralcio alla circolazione (al massimo n. 3 auto);
- I veicoli in uso e/o al servizio dei medici dell’ASL o loro sostituti in servizio domiciliare;
- I velocipedi;
- I taxi e i veicoli adibiti a noleggio con conducente in servizio attivo;
- I veicoli a propulsione elettrica.

Art. 7

Varchi di controllo automatico degli accessi nella “ZTL”

Il controllo degli accessi principali (escluso l'accesso di Via P.Gori) e dell'uscita dal centro storico avviene mediante dispositivi automatici (telecamere con visore ad infrarossi) all'uopo omologati, nella fattispecie installati:

-all'inizio di Via XXV Luglio (Entrata nel "centro storico")

-all'inizio di Via A. Moro /Piazza Gallistru (Entrata nel "centro storico")

-alla fine di Via Roma (Uscita dal "centro storico")

Tale impianto rileva tutti i tipi di veicoli non autorizzati al transito anche in retromarcia (peraltro non consentita trattandosi di strade a senso unico) rilasciando la prova fotografica relativa alla targa e al contesto (visura di insieme) del varco interessato che, costituirà la prova per il successivo accertamento d'ufficio della specifica violazione prevista dall'art. 7 comma 9 e comma 14 del Codice della Strada.

Allo scopo di ridurre al minimo eventuali contestazioni tra l'orario di attivazione / fine del predetto controllo automatico (che di fatto rilevando l'orario tramite web ha un errore intrinseco pressoché nullo) e l'orario risultante dagli strumenti di misura a disposizione degli utenti, è previsto uno scarto orario in favore di quest'ultimi di 3 (tre) minuti rispetto all'orario di vigenza della "ZTL" (In pratica l'apparato inizierà e terminerà la propria rilevazione rispettivamente tre minuti dopo l'orario effettivo di inizio della "ZTL" e tre minuti prima dell'orario effettivo del termine della vigenza della "ZTL")

In corrispondenza di ogni varco è presente un pannello a messaggio variabile che può riportare le seguenti diciture:

"VARCO ATTIVO"

o "VARCO ZTL ATTIVO"

Il transito dei veicoli non autorizzati viene rilevato con l'invio dei dati ad un server centrale, ubicato presso il Comando Polizia Municipale per la successiva verbalizzazione

Il transito è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati

"VARCO NON ATTIVO"

nessun transito viene rilevato

Il transito è consentito liberamente a chiunque (autorizzati e non autorizzati)

"VARCO ATTIVO X TUTTI"

Il transito dei veicoli viene rilevato con l'invio dei dati ad un server centrale, ubicato presso il Comando Polizia Municipale per la successiva verbalizzazione

L'accesso alla "ZTL" è interdetto a "tutti" gli utenti autorizzati e non autorizzati

Il controllo strumentale di cui sopra viene temporaneamente sospeso, per motivi gestionali ed operativi, nei giorni in cui il centro storico del Capoluogo è interessato dalle manifestazioni denominate "Calici di Stelle" e "Apriti Borgo", che di norma si svolgono rispettivamente il 10 agosto e dall'11 agosto al 15 agosto di ogni anno, durante le quali, in alternativa al controllo remoto degli accessi, è prevista la messa in opera di altri sistemi strutturali e coattivi di interdizione del traffico veicolare, in modo da assicurare il totale impedimento del transito.

Art. 8

Rilascio delle autorizzazioni

1-le autorizzazioni al transito nella “ZTL”, saranno rilasciate dal personale della Polizia Municipale o da altro personale idoneo a svolgere tale attività, in seguito ad istanza da parte degli aventi diritto, come di seguito indicato:

1/a) relativamente ai residenti anagrafici all’interno della “ZTL” (rif. Art. 3 Lett. A) del presente regolamento) utilizzando lo specifico modello fornito dalla Polizia Municipale, dove, tra l’altro, il richiedente dovrà indicare le targhe di tutti i veicoli (compresi ciclomotori e motocicli) di proprietà o detenuti ad altro titolo, delle persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, esibendo, a tal fine, la carta di circolazione di ciascun veicolo;

1/a-bis) in rif. all’art. 3 Lett. A.bis) del presente disciplinare, i cittadini proprietari di civili abitazioni ubicate all’interno della “ZTL”, non residenti anagraficamente nel Comune di Campiglia M/ma dovranno comunicare alla Polizia Municipale la targa del veicolo di proprietà o in uso alle persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, del quale intendono avvalersi esibendo, a tal fine, la carta di circolazione del veicolo. I medesimi dovranno, inoltre comunicare il periodo di permanenza a Campiglia M/ma e auto certificare (con le conseguenze di Legge nel caso di dichiarazione mendace) il titolo di proprietà dell’immobile. Nella fattispecie, la targa del veicolo autorizzato al transito sarà inserita nelle liste “bianche” degli apparati di controllo, senza alcun rilascio di specifiche autorizzazioni e/o contrassegni;

1/b) relativamente ai proprietari o utilizzatori di autorimesse o aree private idonee allo stazionamento di veicoli (rif. Art. 3 lett. B) del presente disciplinare) utilizzando lo specifico modello fornito dalla Polizia Municipale, dove il richiedente dovrà indicare le targhe di tutti i veicoli (compresi ciclomotori e motocicli) che possono essere fatti stazionare nell’autorimessa o nella a proprietà privata, di cui dovrà dichiarare, mediante autocertificazione, il titolo di possesso, di comodato o, comunque, di utilizzo esclusivo, anche temporaneo.

1/c) in rif. all’art. 3 lett. C) del presente disciplinare, i titolari delle strutture ricettive ubicate nella “ZTL”, dovranno comunicare, di volta in volta, in forma scritta alla Polizia Municipale le targhe dei veicoli di proprietà o in uso ai loro clienti e il loro periodo di permanenza presso le strutture ricettive in questione. Nel caso specifico l’autorizzazione consisterà semplicemente in un “visto” sull’elenco nominativo comunicato;

1/c-bis) in rif. all’art. 3 lett. C-bis) del presente disciplinare, le persone regolarmente alloggiate in strutture private ubicate all’interno della “ZTL”, per un periodo superiore a sette giorni, dovranno comunicare, di volta in volta, in forma scritta alla Polizia Municipale la targa di uno dei veicoli di proprietà o in uso e il loro periodo di permanenza presso le strutture private in questione, allegando a tal fine copia dello specifico titolo dal quale possa desumersi con certezza la temporanea disponibilità dell’immobile;

1/d) in riferimento all’art. 3 lett. D) – lett. E) e lett. F), i soggetti interessati ad ottenere l’autorizzazione dovranno contattare preventivamente il Comando Polizia Municipale. Nel caso specifico, verrà valutata, caso per caso, da parte della Polizia Municipale l’opportunità di rilasciare un’autorizzazione scritta o verbale.

1/d-bis) in riferimento all’art. 3 lett. D-Bis, i soggetti interessati ad ottenere l’autorizzazione, dovranno contattare preventivamente il Comando Polizia Municipale, che effettuati i dovuti accertamenti, inserirà le targhe dei ciclomotori o del motocicli all’interno delle liste “bianche” dell’apparato di rilevamento automatico.

1/d-ter) in riferimento all’art. 3 lett. D-ter, i soggetti interessati ad ottenere l’autorizzazione, dovranno contattare preventivamente il Comando Polizia

Municipale, che effettuati i dovuti accertamenti, inserirà le targhe dei veicoli all'interno delle liste "bianche" dell'apparato di rilevamento automatico

Art. 9

Contatti

Comando Polizia Municipale di Campiglia Marittima (LI)

Telefono: 0565 / 839333 dalle ore 07:00 alle ore 20:00 dal 1° giugno al 30 settembre
dalle ore 07:00 alle ore 24:00 dal 1° luglio al 31 agosto

Fax: 0565 /839323

e-mail: polizia@comune.campigliamarittima.li.it

%%%%%%%%%

Note:

nel caso un soggetto non autorizzato avesse la necessità urgente e inderogabile di accedere nella "ZTL" e non fosse possibile contattare preventivamente la Polizia Municipale, entro 24 (ventiquattro) ore dall'accesso, il medesimo utente dovrà comunicare alla Polizia Municipale l'accaduto fornendo una chiara ed esaustiva motivazione.

%%%%%%%%%